

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 1\2024

- Condotta, causalità ed evento nei nuovi "eco-delitti" con offesa alla salute umana di E. L. BREDA
- Cause di estinzione e cause di non punibilità dei reati urbanistico-edilizi e paesaggistici di A. NATALINI
- Caso fortuito e colpevolezza nelle contravvenzioni ambientali di A. SCIACCA
- Il delitto di uccisione di animali e le contravvenzioni in materia di caccia: l'assenza di necessità nell'art. 544-bis c.p. di A. MASSARO
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**IL DELITTO DI UCCISIONE DI ANIMALI E LE CONTRAVVENZIONI IN
MATERIA DI CACCIA: L'ASSENZA DI NECESSITA' NELL'ART. 544-BIS C.P.**

**THE KILLING OF ANIMALS AND THE OFFENSES PROVIDED FOR BY
HUNTING LEGISLATION: THE ABSENCE OF NECESSITY IN ARTICLE 544-BIS
C.P.**

di Antonella MASSARO

Abstract. La Corte di cassazione, esaminando i rapporti tra il delitto di uccisione di animali e le contravvenzioni previste dalla legislazione speciale in materia di caccia (art. 30 l. n. 157 del 1992), ha ritenuto che, specie in considerazione di quanto previsto dall'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., l'espressione "senza necessità" di cui all'art. 544-bis c.p. non possa coincidere con qualsiasi violazione delle regole che disciplinano l'attività venatoria, concludendo per l'applicabilità delle sole fattispecie contravvenzionali. Il contributo si propone di esaminare una soluzione alternativa, che, sempre muovendo dal necessario rispetto del *ne bis in idem* sostanziale, conduca, tuttavia, a una possibile prevalenza del delitto previsto dall'art. 544-bis c.p.

Abstract. The Court of Cassation, examining the relationship between the killing of animals (Art. 544-bis of the Criminal Code) and the offences provided for by special legislation on hunting (Art. 30 of Law No. 157 of 1992), held that, especially in view of the provisions of Art. 19-ter disp. coord. cod. pen., the expression "without necessity" in the Article 544-bis C.C. cannot coincide with any violation of the rules governing hunting activity, concluding for the applicability only of the crimes contained in the law on hunting. The contribution proposes to examine an alternative solution, which leads to a possible prevalence of the crime provided for in Article 544-bis of the Criminal Code, although moving from the necessary respect for the substantive *ne bis in idem*.

Parole chiave: uccisione di animali, caccia, *ne bis in idem* sostanziale

Key words: Killing animals, Hunting, Substantial *ne bis in idem*



[Cass. Sez. III n. 7529 del 21 febbraio 2024 \(udienza 9 nov 2023\), Delfino](#)

Massima: *L'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. esclude un'interpretazione dell'art. 544-bis c.p. nel senso che la locuzione "senza necessità" in esso contenuta possa coincidere semplicemente con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla legge n. 157 del 1992; diversamente opinando, vi sarebbe una inammissibile duplicazione di sanzioni per uno stesso fatto (fattispecie relativa alla uccisione di quattro uccelli acquatici appartenenti alla specie marzaiola, abbattuti, durante un periodo di divieto generale di caccia, all'interno di una riserva naturale, oltretutto avvalendosi di un fucile sprovvisto di riduttore).*

SOMMARIO: 1. Il caso e la soluzione proposta dalla Corte di cassazione – 1.1. Le argomentazioni della suprema Corte: il ruolo decisivo attribuito all'art 19-ter disp. coord. cod. pen. - 2. Il ruolo sistematico dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen.: norma decisiva o sostanzialmente superflua? – 3. Una possibile soluzione alternativa, a partire dagli elementi costitutivi dell'art. 544-bis c.p.: a) irrilevanza del bene giuridico tutelato – 3.1. b) Il significato dell'espressione "senza necessità": "necessità fine" e "necessità mezzo" – 4. Considerazioni conclusive.

1. Il caso e la soluzione proposta dalla Corte di cassazione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7529 del 2024, è intervenuta sui rapporti tra il delitto di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) e le contravvenzioni previste, in materia di caccia, dall'art. 30, lettere a), d) e h) della legge n. 157 del 1992, escludendo, in particolare, un possibile concorso tra la fattispecie codicistica e i reati previsti dalla legislazione di settore.

Il caso era quello della uccisione di quattro uccelli acquatici appartenenti alla specie marzaiola (*Anas Querquedula*), abbattuti, durante un periodo di divieto generale di caccia, all'interno di una riserva naturale, oltretutto avvalendosi di un fucile sprovvisto di riduttore (vietato dalla legislazione di settore). La sentenza d'appello, dichiarando estinte per prescrizione le contravvenzioni, aveva confermato la condanna per il delitto di uccisione di animali, ritenendo insussistente un rapporto di specialità tra i reati in questione. La Corte di cassazione, accogliendo la censura relativa all'applicabilità dell'art. 544-bis c.p., ha invece concluso per la non configurabilità del delitto di uccisione di animali: l'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., più esattamente, imporrebbe di ritenere che l'espressione "senza necessità", contenuta nella fattispecie codicistica, non possa coincidere con una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia, già autonomamente sanzionata dalle fattispecie previste dalla legge n.



157 del 1992. Una diversa conclusione, precisano i giudici di legittimità, si tradurrebbe in una palese violazione del *ne bis in idem*, inteso nella sua accezione sostanziale.

1.1. Le argomentazioni della suprema Corte: il ruolo decisivo attribuito all'art 19-ter disp. coord. cod. pen.

La pronuncia in commento ha ritenuto che la questione non potesse risolversi sulla base dei soli principi generali che regolano il concorso apparente di norme (e, segnatamente, del principio di specialità), attribuendo, invece, un rilievo decisivo all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen.

Quest'ultimo articolo, contenuto nella stessa legge che ha introdotto, nel codice penale, i "delitti contro il sentimento per gli animali" (l. n. 189 del 2004), prevede che "*le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente*".

L'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., precisano i giudici di legittimità, è stato interpretato nel senso di escludere l'applicazione dei reati introdotti nel codice penale, a condizione, però, che le attività richiamate dalla disposizione siano svolte nel rispetto della normativa di settore¹. Con particolare riguardo alla caccia, la pronuncia in commento ricorda come l'art. 544-ter c.p. sia stato applicato nel caso di installazione di trappole illegali capaci di uccidere o ferire animali in maniera automatica e senza alcun intervento del cacciatore² o, ancora, in quello di utilizzo di piccioni vivi come esca per la pesca del pesce "siluro"³. Si è ritenuto configurabile il delitto di maltrattamenti di animali, poi, nel caso del ferimento di un capriolo nell'esercizio dell'attività venatoria in periodo non consentito, cui erano state cagionate lesioni senza necessità, come richiesto, appunto dalla fattispecie codicistica: all'animale, più esattamente, non era stato

¹ Sul punto, più diffusamente, *infra*, paragrafo successivo.

² Cass. Sez. 3, n. 17012 del 08/04/2015, P.L. e altro.

³ Cass. Sez. 3, n.17691 del 14/12/2018 (dep. 2019), Z.A. e altri.



prontamente inferto il colpo di grazia, cagionando allo stesso, rinchiuso ancora vivo nel bagagliaio di un veicolo, un'inutile agonia e delle sevizie insopportabili⁴.

Più in generale, l'orientamento maggioritario in giurisprudenza esclude che tra l'art. 544-ter c.p. e l'art. 30 l. n. 157 del 1992 sussista un rapporto di specialità, non solo perché il delitto di maltrattamento di animali richiede un evento (la lesione dell'animale) che è invece estraneo alla struttura delle contravvenzioni, ma anche in considerazione del diverso bene giuridico ricavabile dalle fattispecie: il delitto, infatti, tutelerebbe il sentimento per gli animali, mentre la contravvenzione sarebbe posta a tutela della fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato⁵.

Si tratta di verificare se e fino a che punto le premesse in questione siano riferibili anche qualora a venire in considerazione sia una condotta non già di maltrattamento, ma di uccisione di animali.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva ritenuto applicabile (anche) l'art. 544-bis c.p. escludendo un rapporto di specialità rispetto alle contravvenzioni in materia di caccia. La condotta contestata all'imputato, con riferimento all'art. 30, lettera h), l. n. 157 del 1992, non avrebbe riguardato l'abbattimento di quattro uccelli acquatici, ma, piuttosto, l'esercizio della caccia con strumenti vietati dalla legge (fucile sprovvisto di riduttore): tra le due fattispecie, in buona sostanza, non sussisterebbe un rapporto di specialità, ma solo di interferenza eventuale, come sarebbe confermato dalla diversità di beni giuridici tutelati dalle stesse.

La Corte di cassazione, per contro, non ritiene convincente questa ricostruzione, soprattutto perché i giudici di merito avrebbero preteso di risolvere la questione affidandosi al solo principio di specialità e non anche alle decisive indicazioni offerte dall'art. 19-ter disp. coord. cod. pen.

I principi affermati dalla giurisprudenza, in materia di caccia, per il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), precisa la Corte, non sarebbero automaticamente riferibili anche all'uccisione (art. 544-bis c.p.): se, infatti, il maltrattamento è un'attività ulteriore e chiaramente distinguibile dalla caccia, la morte dell'animale è strutturalmente e inevitabilmente collegata all'attività venatoria.

⁴ Cass. Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020, Matigne, su cui RUGA RIVA, Killing me softly. *Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali?*, in *lexambiente.it*, 4/2020, p. 80 ss.

⁵ Cass. Sez. 3, n. 40751 del 05/03/2015, B.L.



La caccia, inoltre, è disciplinata da un articolato sistema di precetti e sanzioni penali, la cui violazione, però, non si risolve necessariamente in quella mancanza di necessità che compare tra gli elementi costitutivi dell'art. 544-*bis* c.p. A volte si tratta di prescrizioni relative ad aspetti “formali”, quali i modi, i tempi e i luoghi di svolgimento dell'attività venatoria, mentre in altri casi a venire in considerazione sono proprio fattispecie che puniscono l'uccisione di animali: si pensi all'abbattimento di mammiferi o uccelli (art. 30, lettera b) l. n. 157 del 1992) o all'abbattimento di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo, orso bruno marsicano (art. 30, lettere c) e *c-bis*) l. n. 157 del 1992). In queste ultime ipotesi, chiosano i giudici di legittimità, in assenza dell'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen., ben potrebbe applicarsi, oltre alle contravvenzioni in materia di caccia, la fattispecie di uccisione di animali, con evidente duplicazione della risposta sanzionatoria. L'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen., per contro, impone di escludere che il requisito dell'assenza di necessità, previsto nell'art. 544-*bis* c.p., risulti integrato da una qualsiasi violazione della normativa sulla caccia già penalmente sanzionata dalla l. n. 157 del 1992.

2. Il ruolo sistematico dell'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen.: norma decisiva o sostanzialmente superflua?

Gli esiti cui perviene la pronuncia in commento sono certamente condivisibili nella misura in cui intendono evitare una duplicazione sanzionatoria che si porrebbe in violazione del *bis in idem* sostanziale, risultando altresì “comprensibili” se, attraverso la prevalenza accordata alle fattispecie contravvenzionali rispetto al delitto di uccisioni di animali, si persegua l'obiettivo di scongiurare il rischio di sanzioni eccessivamente severe per ogni violazione delle norme in materia di caccia.

A ben vedere, tuttavia, sono numerosi gli argomenti che, muovendo dalla formulazione dell'art. 544-*bis* c.p., conducono a risolvere il “concorso apparente di norme” mediante l'applicazione della sola fattispecie codicistica, sempre che dello stesso risultino accertati tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo.

Non sembra pienamente convincente, anzitutto, il ruolo “decisivo” attribuito all'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen., che, contribuendo a meglio definire l'elemento dell'assenza di necessità previsto dall'art. 544-*ter* c.p., varrebbe ad escludere un concorso (altrimenti



inevitabile) tra la fattispecie delittuosa e quella contravvenzionale quando a venire in considerazione sia l'uccisione di animali nell'ambito dell'attività di caccia.

L'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., specie in passato, è stato spesso utilizzato come argomento a sostegno del perdurante impianto antropocentrico su cui si fonderebbe la tutela penale degli animali: quest'ultima, in effetti, arretrerebbe a fronte di attività ritenute “socialmente adeguate” anche solo perché, come nel caso della caccia, finalizzate allo svago e al diletto dell'uomo⁶.

Tralasciando le questioni relative al bene giuridico tutelato, l'irrilevanza penale di attività autorizzate, a certe condizioni, dall'ordinamento deriverebbe non solo e non tanto dal principio di specialità⁷, ma, più in generale, dal basilare principio di non contraddizione dell'ordinamento, che risulterebbe palesemente violato qualora l'ordinamento ammettesse lo svolgimento di certe attività, ma, al tempo stesso, sanzionasse penalmente gli effetti dalle stesse derivanti, nonostante il rispetto delle modalità previste dalla disciplina di riferimento.

Ciò che importa, allora, diviene il rispetto delle norme che regolano lo svolgimento di attività potenzialmente (come l'attività circense) o certamente (come la caccia) offensive del benessere degli animali.

Si tratta, in effetti, della stessa prospettiva ampiamente e ripetutamente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità, che si “preoccupata” di ridimensionare la potenziale portata derogatoria dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. rispetto all'operatività dei reati contro gli animali: la Corte di cassazione, che si è più volte pronunciata sui rapporti tra l'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. e il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.), ha precisato, secondo un orientamento che attualmente può considerarsi consolidato, che dalla norma in questione non deriverebbe una patente di “immunità”, attribuita, *ratione materiae*, per il solo fatto di esercitare una delle attività cui fa riferimento l'art. 19-ter disp. coord. c.p., ma di una “causa di non punibilità” che si applica se e nella misura in cui le attività in questione si svolgano secondo le modalità previste dalla normativa di settore⁸.

⁶ *Amplius*, anche per tutte le necessarie indicazioni, NAPOLEONI, *Art. 544-bis c.p.*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, (diretta da LATTANZI - LUPO), IV, Milano, 2022, p. 1450.

⁷ NATALINI, *voce Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. D. Pen., Aggiornamento*, Torino, 2005, I, p. 19-20.

⁸ Tra le altre, Cass. Sez. 3, n. 11606 del 06/03/2012, C.V.; Cass. Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017 (dep. 2018), R. e altri; Cass. Sez. 3, n. 17691 del 14/12/2018 (dep. 2019), Z.A. e altri.



3. Una possibile soluzione alternativa, a partire dagli elementi costitutivi dell'art. 544-bis c.p.: a) irrilevanza del bene giuridico tutelato

L'irrilevanza penale di attività espressamente autorizzate dall'ordinamento, sia pur al rispetto di certe condizioni, del resto, è un'indicazione "ribadita" nella stessa struttura degli artt. 544-bis e 544-ter c.p., che, al primo comma, richiedono che la condotta sia posta in essere "per crudeltà" o, soprattutto, "senza necessità".

L'attenzione, quindi, dovrebbe spostarsi sugli elementi costitutivi dell'art. 544-bis c.p., per verificare se e fino a che punto lo stesso possa considerarsi norma speciale rispetto alle contravvenzioni previste dalla legislazione di settore (o viceversa).

Pare opportuno, anzitutto, sgomberare il campo da un possibile "ingombro" sistematico: l'esame dei rapporti tra l'art. 544-bis c.p. e le contravvenzioni previste dalla l. n. 157 del 1992 non richiede di soffermarsi sul bene giuridico tutelato dalle fattispecie in questione.

Quanto al reato codicistico, si è efficacemente evidenziato che l'anacronistico riferimento al "sentimento per gli animali", pur persistente in alcune pronunce di legittimità, non solo offra ben poche indicazioni per la selezione dell'offesa tipica, ma, soprattutto, non riesca ad arginare il progressivo riconoscimento di una tutela dell'animale "in quanto tale" o, il che è lo stesso, il definitivo superamento di una prospettiva rigidamente ed esclusivamente antropocentrica⁹. Sul versante della legislazione speciale, per contro, non parrebbero sussistere dubbi particolari in riferimento al bene giuridico tutelato: a venire in considerazione sarebbe l'ordine venatorio, a sua volta inteso come particolare articolazione dell'ordine pubblico¹⁰.

Anche a voler riconoscere una eterogeneità del bene giuridico tutelato, ad ogni modo, la premessa in questione non offrirebbe indicazioni decisive a favore della sussistenza di un concorso di reati. Non è certo questa la sede per scoperciare il vaso di Pandora del concorso

⁹ Per tutti, RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Studi in onore di Antonio Fiorella*, II, Roma, 2021, p. 1347 ss. e FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2017, p. 710 ss. In giurisprudenza, Cass., Sez. 3, n. 52031 del 07/12/2016, B.G., dove si precisa che il requisito della grave sofferenza (fisica o psichica), introdotto nell'art. 727, secondo comma c.p. dalla legge n. 189 del 2004, esprime con chiarezza la scelta di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta, solo perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro.

¹⁰ FASANI, *"Menare l'orso (marsicano) a Modena". Una piccola sfida nella lotta al populismo penale*, in *sistemapenale.it*, 10 ottobre 2023, § 5, citando sul punto PISAPIA, *Esercizio abusivo di caccia e sua repressione penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1941, p. 89.



apparente di norme e del concorso di reati¹¹, ma sembra preferibile l'idea per la quale i criteri assiologici, che, in particolare, valorizzano il bene giuridico tutelato per ammettere un concorso di reati in caso di sua eterogeneità, non trovino riscontro alcuno nel diritto positivo¹²: pur offrendo utili indicazioni sullo scacchiere interpretativo, quindi, si tratta di considerazioni che, da sole, non sono in grado di “vincere la partita”.

3.1. b) Il significato dell'espressione “senza necessità”: “necessità fine” e “necessità mezzo”

La fattispecie di uccisione di animali (art. 544-*bis*, primo comma c.p.), così come in quella di maltrattamento (art. 544-*ter*, primo comma c.p.), richiede che il fatto sia commesso per crudeltà o senza necessità.

I due elementi sono stati al centro di letture eterogenee, finalizzate, in particolare, a non svuotare di contenuto la loro previsione alternativa da parte del legislatore¹³.

Quanto alla rispettiva natura giuridica, alcuni spunti interessanti sono offerti dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che la crudeltà e l'assenza di necessità “*costituiscono requisiti strutturali della fattispecie di reato*”, riferiti, rispettivamente, all'elemento soggettivo e quello oggettivo. Il legislatore, infatti, richiede che il soggetto agisca “per crudeltà”, non “con crudeltà”, utilizzando una formulazione letterale diversa da quella che, per esempio, si rinviene nell'art. 131-*bis*, secondo comma, c.p.¹⁴.

¹¹ Il tema è tornato al centro dell'attenzione della dottrina penalistica italiana, con numerosi lavori, anche di carattere monografico: SCOLETTA, *Idem Crimen. Dal “fatto” al “tipo” nel concorso apparente di norme penali*, Torino, 2023; GAMBARDELLA, *L'unità nel molteplice. La relazione tra fattispecie nel concorso di reati*, Roma, 2024; BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022.

¹² Sul punto, per tutti, FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, p. 721 ss. Cfr. l'ondivaga giurisprudenza relativa all'operatività delle clausole di riserva, a volte condizionata che i reati siano posti a tutela del medesimo bene giuridico: Cass. Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, B.G.; Cass. Sez. 3, n. 50561 del 08/10/2015, G.G. e altri. *Contra*, Cass. Sez. IV, n. 13849 del 28/02/2017, T.S.

¹³ Sul rischio di una sovrapposizione concettuale tra crudeltà e assenza di necessità, se non altro perché la seconda sarebbe il presupposto della prima, v. VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium iuris*, 2005, p. 1168. *Amplius*, NAPOLEONI, *Art. 544-bis c.p.*, cit., p. 1452 ss.

¹⁴ Cass. Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, S.L. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che, quando a venire in considerazione sia una condotta commessa per crudeltà, la fattispecie di uccisione di animali assumerebbe la struttura di reato a dolo specifico (Cass. Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018; Cass. Sez. 3, n. 50329 del 29/10/2015 (dep. 2016): si tratta, per la verità, di un'impostazione poco convincente, posto che il legislatore attribuirebbe rilievo a uno specifico motivo della condotta, non già a uno scopo estraneo alla fattispecie oggettiva del reato (così, NAPOLEONI, *Art. 544-bis c.p.*, cit., p. 1455).



L'assenza di necessità, che, per contro, atterrebbe al piano più strettamente oggettivo della fattispecie¹⁵, assume la struttura di un elemento positivo costruito negativamente: un elemento, cioè, del quale si deve accertare la presenza al pari degli altri elementi positivi della fattispecie, ma che si caratterizza per la particolare struttura del suo contenuto, costituito, appunto, dalla “mancanza” di qualcosa. L'imputazione soggettiva di un elemento positivo costruito negativamente avviene secondo le regole generali che valgono per gli altri elementi positivi: è necessario e sufficiente, per la sussistenza del dolo, che il soggetto, così come avviene per gli altri elementi positivi, si rappresenti la mancanza dell'elemento in questione, anche solo a titolo di dolo eventuale¹⁶.

Sul piano più strettamente contenutistico, parte della giurisprudenza ritiene che la crudeltà si identifichi con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità¹⁷, la quale, secondo alcuni, sarebbe espressione di particolare compiacimento o di insensibilità e durezza d'animo¹⁸.

L'assenza di necessità, invece, potrebbe venire in considerazione tanto in una dimensione passiva (difesa dall'animale) quanto in una dimensione attiva (conseguimento di un'utilità ulteriore rispetto all'uccisione o al maltrattamento dell'animale)¹⁹.

Nella sua dimensione passiva, la necessità assume la consistenza, per dir così, di una “necessità fine”: il soggetto agisce non solo in presenza di uno stato di necessità *ex art. 54 c.p.*, ma, più in generale, in una situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando l'agente ritenga altrimenti inevitabile il danno in questione²⁰. La

¹⁵ V., ancora, Cass. Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, S.L.

¹⁶ Sulla categoria degli elementi positivi costruiti negativamente, GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, vol. I, Torino, 2020, p. 287-288; TRAPANI, *Il reato e le sue conseguenze*, Roma, p. 5, in nota, e p. 381-382, nota 753. Secondo diverse ricostruzioni, l'assenza di necessità individuerrebbe una clausola di illiceità speciale (NATALINI, voce *Animali (tutela penale degli)*, cit., p. 20) o una causa di giustificazione (RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, 2016, p. 308).

¹⁷ Cass. Sez. V, n. 8449 del 04/02/2020, S.P. e altri.

¹⁸ MADEO, *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio*, (a cura di PELISSERO), Torino, 2019, p. 433. Se, invece, si ritenesse che la crudeltà consista nell'inflizione all'animale di sofferenze inutili e gratuite (così, per esempio, Cass. Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, S.L.), il rischio sarebbe quello di non offrire sicuri criteri di distinzione rispetto all'elemento dell'assenza di necessità.

¹⁹ NAPOLEONI, *Art. 544-bis c.p.*, cit., p. 1453-1454.

²⁰ Cass. Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, S.L.; Cass. Sez. 3, n. 27197 del 18/05/2022, D.G.; Cass. Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B.F.



situazione di necessità, ad ogni modo è lo scopo immediato della condotta di uccisione, che non è finalizzata ad altro obiettivo se non a quello della “difesa”.

Più interessante, però, risulta la definizione della necessità nella sua dimensione attiva o, se si vuole, di “necessità mezzo”: l’uccisione dell’animale, in questo caso, si porrebbe in rapporto strumentale rispetto al conseguimento di una utilità ulteriore, che si considera “socialmente adeguata”. Si è ritenuto che *“la necessità viene qui comunemente intesa come necessità non assoluta, ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito”*²¹. Le finalità relative all’esercizio della caccia, muovendo da queste premesse, rientrerebbero in quella necessità che escluderebbe la rilevanza penale dell’uccisione di animali, nei limiti, però, in cui l’ordinamento riconosce la “adeguatezza sociale” delle condotte in questione²².

Si tratta di chiarire, a questo punto, il rapporto del requisito dell’assenza di necessità tanto con l’art. 19-ter disp. coord. c.p. quanto con le fattispecie contravvenzionali previste dalla legislazione speciale in materia di caccia.

Quanto all’art. 19-ter disp. coord. c.p., se si ritiene che il requisito dell’assenza di necessità vada inteso (anche) come perseguimento di finalità riconosciuta (almeno) dalla legge, sembrerebbe uscirne confermata l’impressione per cui la norma in questione non apporti un

²¹ NATALINI, *voce Animali (tutela penale degli)*, cit., p. 20. Cfr. Cass. Sez. 3, n. 5979, del 13/12/2012, (dep. 2013), G.C. relativa a un caso di maltrattamento di animali, in cui si precisa che il comportamento attuato nei confronti dell’animale debba risultare, *“se non imposto, quanto meno legittimato da norme che tutelino beni giuridici di valore non inferiore a quello tutelato dalla norma in oggetto e che, dunque, la coscienza sociale giustifichi nel fine, in considerazione di un interesse umano rilevante per la cui apprezzabilità occorre rapportarsi non solo a norme giuridiche ma anche morali e culturali”*.

²² Cfr. BASINI, *Art. 544-bis*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, (a cura di CADOPPI - CANESTRARI - MANNA - PAPA), VI, Torino, 2009, p. 210, il quale precisa che attraverso il requisito dell’assenza di necessità il legislatore ha escluso la rilevanza penale di quelle ipotesi in cui il sacrificio della vita dell’animale sia giustificato da finalità considerate prevalenti dalla legge o dal comune sentire sociale. Tra le fattispecie caratterizzata da una formulazione analoga a quella dell’art. 544-bis c.p., si segnala l’art. 637 c.p., che punisce l’ingresso abusivo nel fondo altrui, richiedendo, appunto, che la condotta sia posta in essere “senza necessità”: l’elemento in questione non sarebbe integrato in presenza di qualunque motivo che, secondo il comune sentire, risponde ad una esigenza il cui soddisfacimento non comporti uno sproporzionato sacrificio dell’altrui *ius excludendi* (Cass. Sez. 2, n. 38725 del 25/09/2009, B.M.).



contenuto realmente innovativo nella perimetrazione dell'ambito di operatività dell'art. 544-*bis* c.p.²³.

Per ciò che attiene all'art. 30 della l. n. 157 del 1992, è possibile distinguere tra due diversi gruppi di fattispecie.

Il primo gruppo è costituito dalle contravvenzioni che puniscono l'abbattimento di specie di cui la legge non consente la caccia. Si pensi, come esempio emblematico, alla recente introduzione di una fattispecie *ad hoc* per l'abbattimento dell'orso bruno marsicano (art. 30, lettera *c-bis*), introdotta dal d.l. n. 105 del 2023, convertito dalla legge n. 137 del 2023) non solo il legislatore introduce delle pene (irragionevolmente?) più severe rispetto a quelle applicabili a tutela dell'orso "comune", ma prevede una fattispecie destinata, secondo alcuni, a non trovare applicazione, almeno in casi assimilabili a quelli che ne hanno "motivato" l'introduzione (l'uccisione, a colpi di fucile, dell'orsa Amarena, in Abruzzo). Visto che la caccia all'orso è vietata e che, quindi, non potrebbe trovare applicazione l'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen., il più grave delitto di uccisione di animali sarebbe destinato a "fagocitare" la nuova contravvenzione, alla quale resterebbe solo una poco lusinghiera funzione simbolico-populista²⁴.

Il *discrimen*, a ben vedere, attiene all'elemento soggettivo: da una parte un delitto doloso, dall'altra delle contravvenzioni punite anche a titolo di colpa²⁵. Qualora si riesca ad accertare che il soggetto si sia rappresentato, almeno a titolo di dolo eventuale, di cagionare la morte di un animale in violazione delle norme in materia di caccia e, quindi, in assenza di necessità, dovrebbe trovare applicazione il solo art. 544-*bis* c.p., in quanto fattispecie più gravemente sanzionata (o, se, si vuole, "speciale in concreto")²⁶.

Analoghe considerazioni, ad ogni modo, sembra possano valere per il secondo gruppo di contravvenzioni previsto dall'art. 30 l. n. 157 del 1992, costituito da quelle fattispecie che puniscono la violazione di regole in riferimento a specie per cui la caccia non è vietata, ma

²³ Cfr. NATALINI, *voce Animali (tutela penale degli)*, cit., p. 20, il quale ipotizza che l'art. 19-*ter* disp. coord. cod. pen. possa produrre i suoi effetti soprattutto in riferimento all'art. 544-*ter* c.p., che, punendo la condotta di sottoposizione degli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, non riproduce il requisito dell'assenza di necessità previsto dal primo comma.

²⁴ Così, FASANI, "Menare l'orso (marsicano) a Modena", cit., § 5.

²⁵ Sulla sufficienza dell'elemento soggettivo della colpa in riferimento alla contravvenzione prevista dall'art. 30, primo comma, l. n. 157 del 1992, Cass. Sez. 3 n. 31829 del 30/01/2018, D.G.E.

²⁶ Per tutti, GALLO, *Diritto penale italiano. Appunti di parte generale*, cit., p. 173 ss.



consentita al rispetto di certe condizioni. Anche in questo caso, se si accoglie, come in effetti pare preferibile, una nozione di necessità estesa alla “necessità mezzo”, l’oggettiva violazione delle regole che disciplinano l’attività di caccia e la rappresentazione che la condotta avvenga in assenza di una “necessità” riconosciuta come legittima dall’ordinamento dovrebbero comportare l’applicazione dell’art. 544-*bis* c.p., che risulterebbe, di nuovo, fattispecie “speciale in concreto”.

4. Considerazioni conclusive

Le tutela penale degli animali resta affidata a un quadro legislativo ancora troppo eterogeneo e frammentato, che, pur ruotando attorno alle fattispecie introdotte nel codice penale agli artt. 544-*bis* c.p. e ss., ancora fatica a comporsi secondo un quadro omogeneo e sistematicamente coerente, tanto per il difficile coordinamento con altri reati di matrice codicistica (a partire dall’art. 638 c.p. e dall’art. 727 c.p.) quanto, e soprattutto, per i numerosi rivoli in cui si disperdono le legislazioni di settore.

Il *ne bis in idem* e, quindi, l’esigenza di evitare duplicazioni sanzionatorie offre certamente delle indicazioni preziose, anche se la scelta della fattispecie “prevalente” non sempre risulta affidata a criteri univoci. Se l’obiettivo è quello di limitare l’applicazione della fattispecie più grave di uccisione di animali a offese ritenute espressione di un maggior disvalore, specie quando a venire in considerazione siano attività, che, come la caccia, l’ordinamento autorizza e disciplina, risulterebbe forse più opportuno un esplicito intervento legislativo, se non altro per evitare dubbi e/o oscillazioni potenzialmente forieri di poco auspicabili incertezze applicative.